

**Proponente:**  
**Proposta: 2021/2**  
**del 05/01/2021**



**SCUOLE E NIDI D'INFANZIA**  
Istituzione del  
Comune di Reggio Emilia  
**REGGIO EMILIA APPROACH**



**COMUNE DI**  
**REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.I.D. 1**

**del 05/01/2021**

## **ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA**

**Dirigente: RINALDI dott. Nando**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO SAN PELLEGRINO**

Premesso che:

- L'art. 112 del D.Lgs. 267/00 prevede che: "*Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.*"
- nello specifico il Comune di Reggio Emilia ha ritenuto, così come previsto all'art. 114 comma 2 del medesimo Decreto, di provvedere alla gestione dei Servizi per la prima infanzia avvalendosi di proprio organismo strumentale dotato di autonomia gestionale approvando all'uopo, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19199/135 del 1 .07.1998, la costituzione dell'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia e relativo regolamento;
- in data 29/09/2003 con deliberazione n. 18997/255 veniva altresì approvato il contratto di servizio tra il Comune di Reggio Emilia e l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia, successivamente modificato, integrato e rinnovato, da ultimo, in data 25/06/2015, con deliberazione di Giunta Comunale n. 116 per il periodo 01.07.2015-31.12.2020;
- in data 17/12/2020 con deliberazione n°217 veniva approvato il rinnovo del contratto di servizio fra Comune di Reggio Emilia e Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia dal 01.01.2021- al 31.12.2024;

Premesso inoltre che:

- con delibera di Giunta Comunale del 09/04/2015 n. 65/2015 è stata approvata la struttura organizzativa del Comune di Reggio Emilia, operativa dal 1 giugno 2015;
- con provvedimento del 13/05/2020, n. PG 0083765, il Sindaco ha incaricato il dott. Nando Rinaldi della responsabilità di Direzione dell'Istituzione scuole e nidi d'infanzia;

Richiamate:

- la L.R. n. 19/2016 "Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1/2000";
- la Delibera di Assemblea Legislativa R.E.R. del 16/10/2017, n. 1564 "Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali",
- la delibera di Giunta Comunale del 05/11/2015 n. 198 "Nomina Commissione tecnica distrettuale di cui all'art. 23 della L.R. 1/2000".

Visti:

- l'autorizzazione al funzionamento pg n° 2595 del 6/2/2009, rilasciata dal Comune di Reggio Emilia a Don Giuseppe Dossetti, in qualità di legale rappresentante della scuola San Pellegrino, con sede in via Tassoni 1, Reggio Emilia, per un numero massimo di 20 bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi;
- la proroga della scadenza dell' autorizzazione al funzionamento del 24/04/2014 pg 14556;
- il rinnovo di autorizzazione al funzionamento pg 67091 del 21/09/2016;

- l'estensione della fascia d'età a partire dai 18 mesi, pg 75670 del 26/07/2017, per un numero massimo di 20 bambini;
- la comunicazione giunta in data 04/01/2021 pg n° 2021/0000446 con la quale il legale rappresentante dell'associazione Centro di Solidarietà di Reggio Emilia onlus, Don Giuseppe Dossetti, dichiara che, con atto notarile del 21/12/2020, il Centro di Solidarietà di Reggio Emilia ha preso in affitto i due rami commerciali della parrocchia San Pellegrino;

Visto inoltre che:

- nella sopracitata documentazione, pg n° 2021/0000446, viene specificato che il Centro di Solidarietà di Reggio Emilia porterà avanti l'attuale gestione della scuola confermando l'attuale direttrice e tutto il gruppo di lavoro e confermando l'iscrizione alla Federazione Italiana Scuole Materne e tutte le relazioni costruite negli anni;
- la facoltà della Commissione tecnica distrettuale di richiedere, nella prima seduta disponibile, ulteriore documentazione a completamento e aggiornamento di quella agli atti;

Visti :

- l'art.107 e 109 del DLgs 267/2000;
- l'art. 13 del Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi – sez A;
- il D.Lgs 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- Il Regolamento UE 679/2016 ,del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

DETERMINA

DI AUTORIZZARE AL FUNZIONAMENTO

- 1) ai sensi degli artt.11 e 15 della L.R 19/ 2016 in quanto in possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali di cui all' art. 16 della citata Legge Regionale, il seguente servizio con i requisiti complessivi sotto indicati:

- tipologia di servizio:**nido d'infanzia**
- denominazione servizio: San **Pellegrino**
- indirizzo servizio: **Via Tassoni 1**, Reggio Emilia
- numero massimo di bambini accolti: **20**
- età dei bambini accolti: dai **18 ai 36 mesi** di età
- numero sezioni: **1**
- orario del servizio: **dalle ore 7.45 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì** nel periodo **settembre – giugno**

- personale minimo: 2 unità di personale educativo a tempo pieno , 2 unità di personale addetto ai servizi generali

nella persona di Don Giuseppe Dossetti in qualità di legale rappresentante dell'associazione Centro di Solidarietà di Reggio Emilia onlus, con sede legale a Reggio Emilia in via Antonio Urceo detto Codro 1/1, Reggio Emilia

**Con l'attivazione delle seguenti indicazioni:**

- presentazione di eventuale documentazione, ad integrazione di quella ad oggi messa agli atti, richiesta dalla Commissione tecnica distrettuale nella prima seduta disponibile.

2) L'autorizzazione al funzionamento ha durata sette anni, e può essere prorogata previa richiesta del soggetto gestore da inoltrare al Comune almeno 90 giorni prima della scadenza, accompagnata da idonea documentazione comprovante la permanenza dei requisiti richiesti dalla Legge Regionale e dalla Normativa vigente.

3) La presente autorizzazione deve essere conservata nella sede di svolgimento del servizio ed essere esibita, quando richiesto, agli addetti alla vigilanza.

4) Qualunque modifica strutturale od organizzativa del servizio deve essere preventivamente comunicata al Comune, che renderà noto al soggetto gestore se le variazioni intervenute comportino l'obbligo di variazione o di nuova concessione dell'atto di autorizzazione.

5) Il Comune di Reggio Emilia, avvalendosi della Commissione tecnica distrettuale, verifica, anche tramite sopralluogo, la permanenza delle condizioni per l'autorizzazione.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Direttore  
Nando Rinaldi

Reggio nell'Emilia, 05/01/2021